

ARTIGIANI E COMMERCianti AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012

La Novità

Il DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 (c.d. "manovra Monti") ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche per gli artigiani e i commercianti iscritti alle rispettive Gestioni autonome dell'INPS siano incrementate:

- dall'anno 2012, dell'1,3% (passando dal 20% al 21,30%);
- successivamente, dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% dal 2018.

CARATTERISTICHE DELLA CONTRIBUZIONE

I contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dai commercianti alle rispettive Gestioni INPS si articolano in:

- **contributi sul minimale di reddito**, dovuti in ogni caso, anche qualora l'effettivo reddito d'impresa accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia;
- **contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale e nei limiti del massimale reddituale annuo**, calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa, ivi compresi quelli derivanti da attività diverse da quella che ha dato luogo all'iscrizione, denunciati ai fini IRPEF nell'anno considerato (per i contributi 2012 il riferimento è, quindi, ai redditi prodotti nel 2012, da denunciare al Fisco nel 2013).

Eccezione: Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Fanno eccezione a quanto sopra indicato gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione commercianti, i quali, non essendo soggetti all'osservanza del minimale, sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi calcolati sul reddito effettivo.

Particolarità: Soci lavoratori di srl

Per i soci lavoratori di srl iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, invece - fermi restando i contributi sul minimale, dovuti a prescindere dal reddito ricavato - la base imponibile ai fini contributivi è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, attribuibile al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, anche nell'ipotesi in cui questi non siano stati distribuiti.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

I contributi sul minimale di reddito devono essere versati:

- tramite il modello F24;
- in 4 rate trimestrali, con scadenza, per quanto qui interessa:
 - o il 16.5.2012;
 - o il 16.8.2012 (salvo eventuali proroghe per il periodo feriale);
 - o il 16.11.2012;
 - o il 16.2.2013.

I contributi sulla quota di reddito d'impresa eccedente il minimale devono essere versati:

- tramite il modello F24;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi;
- in due rate di acconto di pari importo, calcolate sul reddito d'impresa dell'anno precedente (2011), cui si aggiungerà, eventualmente, un versamento a saldo (nel caso in cui quanto versato in acconto non corrisponda al totale dovuto) nell'anno successivo (2013), quando sarà definitivamente noto il reddito conseguito nell'anno di riferimento (2012).

MINIMALI E MASSIMALI DI REDDITO IMPONIBILE

Il reddito minimo annuo (c.d. "minimale"), da prendere in considerazione ai fini contributivi, è stabilito, per il 2012, in misura pari a 14.930,00 euro.

Anche in presenza di un reddito d'impresa inferiore, i contributi da versare all'INPS vanno comunque calcolati sul suddetto minimale (c.d. "contributo minimo obbligatorio").

www.mignolopartners.com

Via P. De Maria, 10 - 89900 Vibo Valentia

Tel 0963 94451 - Fax 0963 993048

Email info@studiomignolo.it

Nell'ipotesi di attività prestata per periodi inferiori all'anno solare, i contributi sul minimale vanno rapportati a mese, dividendo per 12 i relativi importi.

Per quanto riguarda i contributi sul reddito d'impresa eccedente il minimale, essi sono dovuti entro un limite massimo di reddito imponibile (c.d. "massimale"), pari, per il 2012, a 73.673,00 euro.

Tale importo è elevato a 96.149,00 euro per gli iscritti con decorrenza dall'1.1.96 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31.12.95.

Anche per quanto attiene al massimale, il riferimento è ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa, e non all'impresa nel suo complesso.

Per i periodi inferiori all'anno solare, il massimale di 73.673,00 euro deve essere rapportato a mese.

Non è, invece, frazionabile in ragione mensile il massimale di 96.149,00 euro.

RIEPILOGO

Alla luce di quanto sopra illustrato, le aliquote contributive previdenziali applicabili nel 2012 agli artigiani e ai commercianti risultano fissate nelle misure indicate nella seguente tabella.

	TITOLARI DI QUALUNQUE ETÀ E COLLABORATORI DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI	COLLABORATORI FINO A 21 ANNI DI ETÀ
ARTIGIANI	21,30% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 22,30% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)	18,30% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 19,30% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)
COMMERCANTI	21,39% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 22,39% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)	18,39% sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930,00 euro e fino a 44.204,00 euro 19,39% sui redditi d'impresa superiori a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro (ovvero 96.149,00 euro)